

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

28° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

Presidenza del presidente CARELLA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(123) *MANIERI ed altri: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) *DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) *MAZZUCA POGGIOLINI: Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) *BETTAMIO ed altri: Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(2653) *Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati*

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calde-  
rolì; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale;  
Saia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 5, 7 e <i>passim</i>
BERNASCONI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	8, 9, 21 e <i>passim</i>
BETTONI BRANDANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	5, 8, 13 e <i>passim</i>
BRUNI ( <i>Rin. Ital. e Indip.</i> ) . . . . .	4, 7, 8
CAMPUS ( <i>AN</i> ) . . . . .	7, 8, 9 e <i>passim</i>
CASTELLANI Carla ( <i>AN</i> ) . . . . .	4
DE ANNA ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	4, 5
MANARA ( <i>Lega Nord-per la Padania Indip.</i> ) . . . . .	4, 12, 20
NAPOLI Roberto, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	3, 7, 12 e <i>passim</i>
TOMASSINI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . .	9

*I lavori hanno inizio alle ore 15,25.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(123) MANIERI ed altri:** *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

**(252) DI ORIO ed altri:** *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

**(1145) MAZZUCA POGGIOLINI:** *Disciplina della professione di odontoiatra*

**(2246) BETTAMIO ed altri:** *Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

**(2653) Disciplina della professione di odontoiatra,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 123, 252, 1145, 2246 e 2653. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dal comitato ristretto, sospesa nella seduta del 13 maggio scorso.

Ricordo che nella seduta precedente erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 3, di cui era già stata data lettura, ad eccezione dei seguenti emendamenti, proposti dal relatore:

*Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste».

3.100

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in stomatologia-odontoiatria in uno degli Stati europei, non facenti parte dell'Unione europea e già facenti parte del territorio nazionale, dove è consistente la comunità italiana, a condizione che siano in possesso del certificato, rilasciato dalle competenti autorità italiane, di valore in loco del titolo di studio conseguito, e che superino l'esame di Stato per il con-

seguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1 dell'articolo 2».

3.110

IL RELATORE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e che siano iscritti all'albo degli odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal suddetto albo, essere iscritti a domanda all'albo dei medici chirurghi».

3.120

IL RELATORE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«5-bis. I medici chirurghi che siano in possesso del diploma di specializzazione in stomatologia o di diplomi equipollenti, esercitano la propria specialità rimanendo iscritti all'albo dei medici chirurghi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, definisce l'oggetto e l'ambito dell'esercizio della specialità medica di stomatologia e le relative competenze».

3.130

IL RELATORE

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 3.100 è volto ad inserire al comma 4, dopo la lettera c), un ulteriore periodo c)-bis, che così recita: «I laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste»; si ripristina in tal modo una disposizione del testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto nel testo unificato rimanevano irrisolti alcuni problemi.

L'emendamento 3.110 riformula l'emendamento 3.7 del senatore De Anna volto a risolvere il problema relativo alle lauree in odontoiatria conseguite in uno degli Stati europei non facenti parte dell'Unione europea e già facenti parte del territorio nazionale, prevedendo alcune modifiche relative al possesso del certificato rilasciato dalle competenti autorità italiane che garantisce rispetto ad eventuali attestati di Stati non europei e istituzioni giuridiche con le quali non esistono accordi bilaterali o di tipo internazionale. In tal modo si può affrontare con maggiore serenità ed obiettività un problema al quale riteniamo sia necessario dare una risposta.

L'emendamento 3.120 contiene forse una delle disposizioni più importanti del testo. Come i colleghi ricorderanno, sul comma 5 dell'articolo 3 nel corso di questi mesi ci sono state molte discussioni ed approfondimenti non solo presso la Camera, ma anche presso il Senato sia nel corso delle audizioni che in sede di esame in comitato ristretto ed in Commis-

sione. La proposta del relatore affronta il problema della doppia iscrizione all'albo degli odontoiatri e dei medici. Diverse sono state le proposte sulla questione e ringrazio anche i colleghi per il contributo che hanno fornito: mi auguro di aver trovato una soluzione proponendo una riformulazione del comma 5 estremamente semplice ma forte nel contenuto. Do lettura del testo proposto: «I laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e che siano iscritti all'albo degli odontoiatri, possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal suddetto albo, essere iscritti a domanda all'albo dei medici chirurghi». Non ritengo necessario un ulteriore approfondimento perchè, così come formulato, il testo è di semplice comprensione.

Con l'emendamento 3.130, che è volto ad aggiungere un comma aggiuntivo dopo il comma 5, si affronta un problema posto all'attenzione di questa Commissione dalle associazioni che rappresentano gli specialisti in stomatologia o diplomi equivalenti. Infatti, pur avendo essi completato l'iter di formazione dell'odontoiatria poiché sono già medici chirurghi, specialisti in stomatologia, nel testo della Camera venivano considerati alla stregua di medici chirurghi non specialisti o degli odontoiatri non medici. È sembrato giusto, pertanto, proporre una modifica che offra la possibilità, prevista anche in altri paesi, della permanenza dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi degli specialisti in stomatologia. Intendo però riformulare l'emendamento 3.130 eliminando il secondo periodo in cui si prevede che il Ministero della sanità, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, definisce l'oggetto e l'ambito dell'esercizio della specialità medica di stomatologia: si tratta infatti di problemi che dovremo affrontare e risolvere in questa Commissione. Il testo dell'emendamento 3.130, come riformulato, è dunque il seguente: «5-bis. I medici chirurghi che siano in possesso del diploma di specializzazione in stomatologia o di diplomi equipollenti esercitano la propria specialità rimanendo iscritti all'albo dei medici chirurghi.».

Prima di passare ad esprimere il mio parere, desidero invitare al ritiro i presentatori degli emendamenti proposti all'articolo 3 dal momento che la materia in essi trattata viene affrontata dagli emendamenti da me presentati.

BRUNI. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro i miei emendamenti.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, anche noi ritiriamo i nostri emendamenti.

DE ANNA. Signor Presidente, ritiriamo i nostri emendamenti.

MANARA. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 3.5, 3.14 e 3.16 sono decaduti.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo aveva già accolto l'invito del relatore ritirando l'emendamento 3.12.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore con le modifiche da lui stesso proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.110.

DE ANNA. Signor Presidente, desidero annunciare il nostro voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.110, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.120, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.130, nel testo riformulato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Colleghi, adesso dovremmo passare all'esame dell'articolo 4 di cui però propongo l'accantonamento, considerato che la materia in esso trattata è oggetto di uno schema di decreto legislativo – sul quale tra l'altro la Commissione sarà chiamata a esprimere il proprio parere – approvato dal Consiglio dei ministri sulla base della delega recata dalla legge comunitaria ad emanare decreti legislativi che diano esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 5:

## Art. 5.

*(Corsi di laurea)*

1. Le università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, possono stabilire, per ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria nonché l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, previo riconoscimento degli esami sostenuti e superamento di un esame di ammissione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

5.1

VALLETTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 5.

1. Le università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, possono stabilire per ciascun anno accademico una riserva di posti per consentire l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base dei crediti didattici riconosciuti e previo superamento di un esame di ammissione».

5.3

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI CARLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. A partire dall'anno accademico successivo all'emanazione della presente legge, viene riattivata la scuola di specializzazione medica in odontostomatologia, come da programma europeo, della durata di anni 4. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite decreto, fissa il numero di posti disponibili in riferimento al rapporto eserciti/popolazione e alle esigenze del territorio».

5.2

BRUNI

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 5.1 è decaduto.

CAMPUS. Signor Presidente, l'emendamento 5.3 da noi proposto non stravolge il testo del provvedimento in esame – lasciandolo praticamente immutato – ma risolve un problema legato a quello che è l'ordinamento didattico delle facoltà di medicina. Infatti, non si può disporre per legge a quale anno di un corso di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria debbano essere iscritti coloro che abbiano conseguito la laurea in medicina o in odontoiatria, in quanto si tratta di decisioni che devono essere prese all'interno dei singoli corsi di laurea e sulla base del riconoscimento dei crediti acquisiti. Il nostro emendamento ha appunto lo scopo di restituire questa giusta autonomia alle facoltà universitarie, prevedendo un interscambio tra i suddetti due corsi di laurea, ma senza porre vincoli rispetto alla decisione che determina l'iscrizione al primo o al terzo anno degli stessi che spetta – ripeto – all'università.

BRUNI. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 è teso ad aggiungere dopo il comma 1 dell'articolo in esame il seguente comma: «2. A partire dall'anno accademico successivo all'emanazione della presente legge, viene riattivata la scuola di specializzazione medica in odontostomatologia, come da programma europeo, della durata di 4 anni. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente comma, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite decreto, fissa il numero dei posti disponibili in riferimento al rapporto esercenti-popolazione e alle esigenze del territorio».

PRESIDENTE. Prima di acquisire i pareri del relatore e del Governo, desidero ricordare che da parte della Commissione bilancio e programmazione economica è stato espresso parere contrario sull'emendamento 5.2 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che quello affrontato dall'articolo 5 sia un problema estremamente serio. Infatti, la proposta avanzata nel testo in esame attiene la possibilità di una riserva di posti per i laureati in medicina e chirurgia che decidono di iscriversi al corso di laurea in odontoiatria, o viceversa, garantendo la possibilità di una iscrizione che potremmo definire «abbreviata» e cioè al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia ed al terzo anno del corso di laurea in odontoiatria.

In questo modo viene fissato un principio diverso da quanto proposto nell'emendamento presentato dal senatore Campus, in quanto l'emendamento 5.3 attiene specificatamente la possibilità di garantire una riserva complessiva di posti per coloro che vogliono iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria senza però specificare l'anno di corso a cui rispettivamente i laureati in medicina e chirurgia e quelli in odontoiatria debbano essere iscritti.

Tuttavia, per quanto riguarda nello specifico l'emendamento 5.3, ritengo corretto rimettermi alla Commissione perchè affronta problemi di tipo diverso che non mi consentono di esprimere un parere del tutto favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2 il parere è contrario, essendosi espressa in tal senso anche la Commissione bilancio; peraltro, il problema posto dal senatore Bruni, cioè la questione della riapertura delle scuole di specializzazione medica in odontostomatologia, si sta già esaminando in altre sedi più opportune.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Le argomentazioni del senatore Campus sono indubbiamente attendibili. Esprimo alcune perplessità sull'opportunità della dizione «crediti didattici» in quanto il sistema fondato sui crediti non è ancora operativo, per cui invito il senatore Campus a chiarire la questione. Inoltre, mi sembra che il testo della Camera identifichi meglio gli anni ai quali iscriversi. In ogni caso, mi rimetto alla Commissione.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 5.2.

CAMPUS. In effetti, l'espressione «crediti didattici» può non risultare comprensibile per cui accolgo l'obiezione del Sottosegretario ripristinando, per questa parte finale, il testo della Camera, cioè le parole: «sulla base degli esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame di ammissione». La terminologia che avevo proposto era più moderna ma il senso non cambia. Per il resto, l'emendamento è uguale al testo approvato dalla Camera, mancano solo i riferimenti alle iscrizioni al secondo e al terzo anno in quanto nessuna disposizione legislativa può intervenire sull'ordinamento didattico di una facoltà o di un corso di laurea: non possiamo prevedere per legge quella che è una decisione di facoltà.

Per questo motivo, preannuncio il voto contrario sull'emendamento 5.2 del senatore Bruni, in quanto non appare corretto stabilire per legge la riattivazione delle scuole di specializzazione in odontostomatologia: si tratta di una decisione delle università, delle facoltà di medicina e dei corsi di laurea in odontoiatria che hanno ritenuto opportuno sospendere i corsi in una fase di transizione, in attesa della ridefinizione della materia nell'ordinamento italiano che consenta il riallineamento con la situazione della Comunità europea, ben sapendo che in alcuni paesi esistono le scuole di specializzazione. Ritengo dunque, voglio ripeterlo, che una legge dello Stato non debba intervenire su una materia riservata all'autonomia.

BRUNI. Ritiro l'emendamento 5.2.

BERNASCONI. Il Gruppo dei Democratici di Sinistra considera ragionevoli le argomentazioni del senatore Campus; riteniamo preferibile il riferimento agli esami sostenuti anziché ai crediti didattici e quindi annunciamo il nostro voto favorevole. Esprimo soltanto una perplessità allorché si parla di posti riservati in quanto ciò implica automaticamente che

l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria sia programmato.

CAMPUS. Fino al 2000 c'è il numero programmato per alcune facoltà, tra cui medicina e chirurgia e odontoiatria. Si tratta di un provvedimento del ministro Berlinguer.

BERNASCONI. In ogni caso è una questione che dovrebbe essere oggetto di un'attenta riflessione.

TOMASSINI. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 5.3, al quale aggiungo la mia firma nonché quella del senatore De Anna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, così come riformulato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

#### Art. 6.

##### *(Ordine provinciale degli odontoiatri)*

1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di cui all'articolo 18, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime ovvero sia riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo 12.

2. Gli organi dell'ordine provinciale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Attribuzioni dell'assemblea dell'ordine provinciale)*

1. L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da tutti gli iscritti all'ordine provinciale ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ad un massimo dei due terzi degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 8;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

**È approvato.**

## Art. 8.

*(Elezioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale)*

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto dall'assemblea fra i propri componenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.

3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro un termine compreso tra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante affissione presso la sede dell'ordine provinciale. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede della votazione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

## Art. 9.

*(Composizione e attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale)*

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se superano cento ma non i cinquecento, da nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, da quindici se superano i millecinquecento.

2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

b) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

- c)* provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonchè la sua pubblicazione annuale;
- d)* vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine;
- e)* designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- f)* promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;
- g)* concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di interesse dell'ordine;
- h)* esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- i)* si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza;
- l)* valuta, su richiesta, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale svolta;
- m)* assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;
- n)* provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;
- o)* propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
- p)* stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonchè l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonchè l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine;
- q)* richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;
- r)* apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 20 per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;
- s)* promuove l'aggiornamento obbligatorio per gli iscritti;
- t)* provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti che non risultino in possesso, in base al parere espresso da un'apposita commissione costituita da tre esperti, di cui uno obbligatoriamente in medicina legale e delle assicurazioni o specialista in medicina del lavoro, dei requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento della professione stessa. Il presidente del tribunale competente per territorio, il consiglio direttivo, l'interessato al procedimento di sospensione ovvero il coniuge o i parenti fino al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di un componente della commissione. In caso di inerzia dell'interessato provvede, in via sostitutiva, il presidente del tribunale competente per territorio. La sospensione può essere inflitta per un periodo massimo di un anno

ed è rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione, per un ulteriore anno;

*u)* contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le aziende sanitarie locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, lettera r), sostituire le parole «variazioni non superiori al 20 per cento» con le seguenti «variazioni non superiori al 30 per cento».*

9.1

MANARA

*Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «di cui uno obbligatoriamente in medicina legale e delle assicurazioni o specialista in medicina del lavoro.».*

9.2

MANARA

*Al comma 2, alla lettera t), sopprimere le parole: «di cui uno obbligatoriamente in medicina legale e delle assicurazioni o specialista in medicina del lavoro.».*

9.3

Co', CARCARINO

MANARA. Gli emendamenti 9.1 e 9.2, che è identico all'emendamenti 9.3, si danno per illustrati.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 9.1, va premesso che l'articolo 9 attiene alle attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale, tra le quali è prevista, alla lettera *r)*, la possibilità di apportare alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 20 per cento degli importi fissati. Si tratta di un problema serio perchè non c'è dubbio che le prestazioni odontoiatriche, nonostante i minimi tariffari, hanno un alto costo rispetto ad altre prestazioni mediche. L'emendamento 9.1 propone variazioni non superiori al 30 per cento. Ritengo che la proposta sia condivisibile perchè offre una possibilità di intervento maggiore, anche se è necessario per quanto riguarda alcune prestazioni definire le tariffe minime, ma forse anche le massime, nel sistema tariffario nazionale.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 9.2, identico all'emendamento 9.3, desidero ricordare che in sede di comitato ristretto sono state apportate alcune modifiche – da me proposte – al testo della lettera *t*) del comma 2 dell'articolo 9 approvato dalla Camera dei deputati. In base a tali modifiche, all'interno del consiglio che provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti per carenza di requisiti psicofisici, viene ad essere garantita la presenza di un medico legale o di un medico del lavoro, e questo proprio al fine di assicurare in questo ambito un minimo di garanzia scientifica ed altresì per porre rimedio ad una norma – quella approvata dalla Camera dei deputati – che a mio avviso avrebbe suscitato enormi perplessità. Ebbene gli emendamenti 9.2 e 9.3 sostanzialmente richiedono proprio l'eliminazione della modifica da me proposta e poi approvata in sede di comitato ristretto e quindi è evidente che io non posso dividerli.

Tuttavia, se vi è l'accordo della Commissione, una strada percorribile potrebbe essere quella della soppressione della lettera *t*) e in tal senso presento il seguente emendamento: «*Al comma 2, sopprimere la lettera t*)».

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento testè presentato dal relatore verrà contraddistinto con il n. 9.4.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1, presentato dal senatore Manara. Per ciò che concerne invece gli emendamenti 9.2 e 9.3 condivido quanto dichiarato dal relatore e quindi esprimo parere favorevole all'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Manara.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

CAMPUS. Signor Presidente, esprimiamo voto favorevole all'emendamento in esame, non condividendo gli emendamenti presentati dai senatori Manara e Co' con i quali sostanzialmente si ripristina il testo proposto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Stante l'esito della precedente votazione, gli emendamenti 9.2 e 9.3, di identico contenuto, sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 10.

*(Attribuzioni del presidente dell'ordine provinciale)*

1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta l'ordine;
- b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
- d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio direttivo approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione di sfiducia per essere posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio direttivo.

**È approvato.**

Art. 11.

*(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale)*

1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.

2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo più giovane per età che non ricopra altre cariche.

3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. In caso di assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal membro del consiglio direttivo più anziano per età che non ricopra altre cariche.

4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonchè tutti i documenti amministrativi e contabili.

**È approvato.**

## Art. 12.

*(Federazione regionale degli ordini degli odontoiatri)*

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti nella medesima regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri che ha sede nel comune in cui ha sede l'assessorato regionale alla sanità.

2. Gli organi della federazione regionale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

**È approvato.**

## Art. 13.

*(Attribuzioni dell'assemblea della federazione regionale)*

1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.

2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a) determina, ogni quattro anni, il numero dei consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione regionale in relazione al numero degli iscritti a ciascun ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due soli ordini provinciali;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da un membro supplente;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

**È approvato.**

## Art. 14.

*(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione regionale)*

1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è composto da:

a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;

b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a cinque;

c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a sei.

2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) procede, in una riunione convocata dal componente più anziano per età entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione regionale;

c) svolge le funzioni attribuite alla federazione regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;

d) designa i rappresentanti della federazione regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;

e) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al fine di governare la formazione del personale sanitario, fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

**È approvato.**

#### Art. 15.

*(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale)*

1. Il presidente della federazione regionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4.

**È approvato.**

## Art. 16.

*(Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri)*

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su tutto il territorio nazionale sono riuniti nella federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.

2. Gli organi della federazione nazionale sono: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

**È approvato.**

## Art. 17.

*(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione nazionale)*

1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.

2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti del comitato centrale fra gli iscritti all'albo, con le modalità previste all'articolo 8;

b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;

c) elegge il collegio dei revisori dei conti;

d) approva, su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia professionale;

e) adotta i regolamenti proposti dal comitato centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;

f) approva le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale. Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo da uno a sei mesi secondo quanto stabilito

dalla competente autorità amministrativa, previo accertamento e verifica dell'avvenuta violazione;

g) esprime, su proposta del comitato centrale, parere sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sui decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della sanità di cui agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 4, della presente legge.

**È approvato.**

Art. 18.

*(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale)*

1. Il comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a).

2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale;

c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione;

d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

e) segnala la opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla professionalità degli iscritti;

g) designa i rappresentanti della federazione nazionale presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

h) concorre con le autorità competenti alla elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i);

l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali;

m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;

n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione nazionale;

p) promuove, d'intesa con il Ministero della sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno».

18.1

Co', CARCARINO

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 18.1 è decaduto.  
Metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

#### Art. 19.

*(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente,  
del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti  
della federazione nazionale)*

1. Il presidente della federazione nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta la federazione;
- b) convoca e presiede il comitato centrale e il consiglio nazionale;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
- d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4.

**È approvato.**

## Art. 20.

*(Disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali)*

1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metà si procede a nuove elezioni.

2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli organi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.

**È approvato.**

## Art. 21.

*(Provvedimenti disciplinari)*

1. La sospensione dall'esercizio professionale adottata dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale a seguito di procedimento disciplinare comporta, per l'odontoiatra dipendente da istituzione sanitaria pubblica, la sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Le istituzioni sanitarie pubbliche di cui al comma 1 e il consiglio dell'ordine si scambiano reciproche informazioni sull'avvio di procedimenti disciplinari.

3. L'autorità giudiziaria comunica all'ordine provinciale territorialmente competente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti degli iscritti al relativo albo, nonchè le misure restrittive della libertà personale o incidenti sulla capacità civile ed i provvedimenti di interdizione ed inabilitazione all'esercizio della professione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 3.*

21.1

MANARA

*Sopprimere il comma 3.*

21.2

Co', CARCARINO

PRESIDENTE. L'emendamento 21.2 è da intendersi illustrato.

MANARA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 21.1.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nel testo approvato dalla Camera dei deputati non era contemplato il comma 3 che è stato introdotto successivamente da un mio emendamento poi approvato in sede di comitato ristretto. Tale norma pone l'obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare «all'ordine provinciale territorialmente competente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti degli iscritti al relativo albo, nonché le misure restrittive della libertà personale o incidenti sulla capacità civile ed i provvedimenti di interdizione ed inabilitazione all'esercizio della professione», proprio al fine di porre rimedio ad una situazione in cui si riscontrano grosse carenze nello scambio di informazioni tra autorità giudiziaria e ordini, che di fatto rendono impossibile un coordinamento tra l'azione penale e quella disciplinare.

Sostanzialmente per queste ragioni non comprendo la proposta di soppressione del comma 3 di cui agli emendamenti in esame sui quali pertanto esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, comprendo il problema posto dal relatore, ma ritengo si tratti di una questione più generale non riferibile soltanto alla figura degli odontoiatri, trattandosi essenzialmente di materia ordinistica più che legislativa. Esprimo dunque parere favorevole agli emendamenti 21.1 e 21.2.

BERNASCONI. Concordo con le ragioni del Sottosegretario. Ritengo che la questione debba essere affrontata nell'ambito della riforma degli ordini professionali. Vorrei far presente che, in quella sede, ci sono una serie di problemi da affrontare relativamente alla *privacy*, al ruolo e alle funzioni degli ordini, ai rapporti tra azione disciplinare ed azione della magistratura. Per tali motivi annuncio il voto favorevole del mio Gruppo agli emendamenti 21.1 e 21.2.

CAMPUS. Ritengo che entrambe le motivazioni abbiano delle ragioni. Ha ragione il relatore perchè potrebbe accadere che, per esempio, l'autorità giudiziaria, magari con una sentenza di primo grado, stabilisca la sospensione di un medico dall'attività ma non lo comunichi al competente ordine. Proprio perchè effettivamente alcune volte si verificano tali casi, ritengo che sarebbe giusto prevedere tale comunicazione, in modo che non ci si possa tutelare dietro il fatto che non è prevista dalla legge. Concordo altresì con le motivazioni dei colleghi che propongono la soppressione del comma 3; quanto in esso previsto dovrebbe valere per tutti gli ordini professionali; non si può introdurre un'eccezione che creerebbe una disparità tra gli obblighi dell'autorità giudiziaria nei confronti dell'ordine degli odontoiatri e gli obblighi nei confronti degli altri ordini professionali. Annuncio dunque il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi invitando anche il relatore ad accoglierli pur condividendo la necessità di una comunicazione agli ordini da parte dell'autorità giudiziaria, che però va definita in sede di riforma degli ordini professionali.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Prendo atto del fatto che la necessità della comunicazione è una questione condivisa, ma comprendo le preoccupazioni del Sottosegretario di non intervenire attraverso lo strumento legislativo nel rapporto tra ordini e autorità giudiziaria. Se la volontà della Commissione è quella di ripristinare il testo della Camera, modifico il parere precedentemente espresso e accolgo i due emendamenti. L'obiettivo era quello di porre all'attenzione della Commissione un problema reale, ma prendo atto dell'impegno assunto dal Sottosegretario ad affrontare, mi auguro in tempi brevi, la questione in sede di revisione della legislazione sugli ordini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Manara, identico all'emendamento 21.2, presentato dai senatori Co' e Carcarino.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 22.

*(Sanzioni disciplinari in caso  
di abusivo esercizio della professione)*

1. Nei confronti degli iscritti all'albo che hanno riportato due condanne per il delitto previsto dall'articolo 348 del codice penale può essere applicata anche la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.

2. La pronuncia della sanzione è emessa al termine del procedimento disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 25 della presente legge.

**È approvato.**

Art. 23.

*(Funzioni della Commissione centrale  
per gli esercenti le professioni sanitarie)*

1. Con riferimento alla professione disciplinata dalla presente legge, alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, integrata secondo quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, introdotta dall'articolo 6, settimo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono conferite le competenze in materia di ricorsi e di provvedimenti disciplinari previste dal medesimo decreto legislativo e dal

relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

**È approvato.**

Art. 24.

*(Norme in materia di previdenza)*

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri sono iscritti al fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, sulla base dei più aggiornati criteri attuariali, dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli iscritti all'albo l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPAM nonchè la rappresentanza nel consiglio nazionale, nel comitato direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM stesso, in misura proporzionale alla loro contribuzione rispetto agli iscritti agli albi professionali dei medici-chirurghi.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 dopo le parole: «a decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri», aggiungere le parole: «possono volontariamente iscriversi» sopprimendo «sono iscritti» e alla fine dello stesso periodo dopo la sigla (ENPAM) aggiungere le parole: «avendo tale Ente caratteristiche totalmente private».*

24.1

VALLETTA

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 24.1 è decaduto.  
Metto ai voti l'articolo 24.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3, per la elezione degli organi di cui agli articoli 10 e 11, commi 1, 2 e 3. Entro i successivi trenta giorni il presidente della commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 17 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 18.

4. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli 6 e 16 possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamenti di cui al comma 1, i presidenti degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3, per la elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 8, affinché tali consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli articoli 10 e 11, commi 1, 2, 3 e 4. Entro i successivi trenta giorni il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 17 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 18».

25.1

VALLETTA

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 25.1 è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 25.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato:

Art. 4.

*(Prova attitudinale e tirocinio professionale)*

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che abbiano esercitato la facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1998, n. 471, entro il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 1, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri a condizione che abbiano superato gli esami di Stato di cui all'articolo 2, previo superamento del tirocinio professionale ivi previsto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Tirocinio professionale)*

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche che svolgono attività odontoiatrica.

2. Lo svolgimento del tirocinio di cui al comma precedente è disciplinato con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale di cui all'articolo 16.

3. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione al tirocinio di cui al comma 1, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato completamento del tirocinio comporta la cancellazione dall'albo».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Prova attitudinale e tirocinio professionale)*

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgano attività di odontoiatria. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente

iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.1

Co', CARCARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Prova attitudinale e tirocinio professionale)*

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1, è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso di diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizza-

zione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.2

MANARA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Prova attitudinale e tirocinio professionale)*

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria,

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e della malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.3

RONCONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Prova attitudinale e tirocinio professionale)*

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno sei mesi presso strutture

pubbliche o private che svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

4. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3.

5. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo».

4.5

TOMASSINI, DE ANNA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Prova attitudinale e tirocinio professionale)*

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, abilitati all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa rinuncia all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, nel quale è riportata una specifica annotazione, a condizione che abbiano espletato il tirocinio professionale e superato gli esami di Stato di cui all'articolo 2.

2. I laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1998, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione al tirocinio professionale al fine di essere ammessi agli esami di Stato di cui all'articolo 2, sono temporaneamente iscritti all'albo degli odontoiatri e cancellati dall'albo dei medici chirurghi, nel quale è riportata una specifica annotazione. Il mancato superamento degli esami di Stato di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge dall'albo degli odontoiatri e la contestuale reinscrizione in quello dei medici chirurghi».

4.4

VALLETTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Competenze dei laureati in medicina e chirurgia)*

1. Ciascun Ordine provinciale dei medici e chirurghi ha l'obbligo di citare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) "specialista in stomatologia" o definizioni equipollenti in campo odontoiatrico, se il laureato in medicina e chirurgia è in possesso dei sopra menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) "esercita l'odontoiatria" se il laureato in medicina e chirurgia esercita la professione sanitaria di odontoiatra solo con la laurea in medicina e chirurgia.

2. L'annotazione nell'elenco di cui al comma precedente è necessaria per l'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei medici chirurghi ed è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'annotazione di cui al comma 1, obbliga l'esercizio esclusivo della professione di odontostomatologo, restando consentito l'esercizio della medicina e chirurgia solo in forma libero-professionale. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, medici di base o altro, che optano per l'Albo degli odontoiatri o si iscrivono all'elenco apposito nell'Ordine dei medici, perdono il diritto a tale rapporto pubblico. La dismissione di tale convenzione avviene in un periodo di anni uno (per garantire il rapporto medico-paziente) mantenendo il punteggio in graduatoria regionale per la medicina di base per chi vuole nuovamente intraprendere il lavoro di medico di base, abbandonando l'attività di odontostomatologo.

4. L'elenco dei medici odontostomatologi viene depositato, entro tre mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, dagli Ordini Provinciali al Ministero della sanità, ove verrà istituito un Albo congiunto dei professionisti che esercitano atti terapeutici inerenti il cavo orale: medici, odontoiatri ed igienisti; col fine di controllo sanitario, tutela della salute pubblica. Il suddetto elenco viene gestito da un direttore generale del Ministero, all'uopo nominato e da un rappresentante sindacale delle categorie mediche ed odontoiatriche interessate delle organizzazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale.

5. Possono chiedere apposita annotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che: a) si sono iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio 1980; b) sono in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

6. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale

della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, a condizione che abbiano esercitato legalmente la professione di odontoiatra per un periodo minimo di anni tre, in via transitoria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e alle condizioni elencate al comma 7, pena il decadimento del diritto, possono chiedere l'apposita annotazione di «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1.

7. L'annotazione di cui al comma 1, fermo restando il diritto all'esercizio professionale alle medesime condizioni dei soggetti di cui al comma 5, lettera *a*), è subordinata all'obbligo di frequenza di corsi di formazione specialistica in odontostomatologia, con la formazione specializzata a tempo ridotto ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della direttiva 93/16 CEE. Detta formazione specialistica deve essere compatibile con la professione di Odontostomatologo e viene impartita, di norma, nelle regioni di appartenenza degli aventi obbligo di frequenza. Gli ordini provinciali di appartenenza dei medici chirurghi, di cui al comma 6, provvederanno a comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministero della sanità, nonché alla USL, i nominativi dei medici aventi obbligo di frequenza dei corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto. Tali corsi avranno una durata minima di anni uno. Al termine di tale corso verrà rilasciata una certificazione di idoneità, previa valutazione del responsabile sanitario, delle strutture competenti. In caso di valutazione negativa del primo periodo di tirocinio, il candidato potrà effettuare per un altro anno e solo per una volta un ulteriore periodo di tirocinio da concludersi, comunque, con l'attestazione del competente organo sanitario.

8. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, che non hanno esercitato la facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 471, entro il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 1, possono richiedere l'annotazione «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1, alle condizioni indicate al comma 7, previo superamento di un corso di formazione a tempo parziale, di anni tre e alle medesime condizioni dei soggetti di cui al comma 6.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno istituiti presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e tutte le strutture pubbliche finalizzate alla pratica odontostomatologica, i corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto in numero adeguato alle necessità degli aventi obbligo di frequenza».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Competenze dei laureati in medicina e chirurgia)*

1. Ciascun Ordine provinciale dei medici chirurghi ha l'obbligo di citare nel proprio Albo a fianco del nome in elenco l'annotazione:

a) "specialista in stomatologia" o definizioni equipollenti in campo odontoiatrico, se il laureato in medicina e chirurgia è in possesso dei sopra menzionati diplomi ed esercita la professione sanitaria in odontoiatria;

b) "esercita l'odontoiatria" se il laureato in medicina e chirurgia esercita la professione sanitaria di odontoiatra solo con la laurea in medicina e chirurgia.

2. L'annotazione nell'elenco di cui al comma precedente è necessaria per l'esercizio dell'odontostomatologia da parte dei medici chirurghi ed è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. L'annotazione di cui al comma 1 obbliga l'esercizio esclusivo della professione di odontostomatologo, restando consentito l'esercizio della medicina e chirurgia solo in forma libero-professionale. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, medici di base o altro, che optano per l'Albo degli odontoiatri o si iscrivono all'elenco apposito nell'Ordine dei medici, perdono il diritto a tale rapporto pubblico. La dismissione di tale convenzione avviene in un periodo di anni uno (per garantire il rapporto medico-paziente) mantenendo il punteggio in graduatoria regionale per la medicina di base per chi vuole nuovamente intraprendere il lavoro di medico di base, abbandonando l'attività di odontostomatologo.

4. L'elenco dei medici odontostomatologi viene depositato, entro tre mesi dall'entrata in vigore di suddetta legge, dagli Ordini Provinciali al Ministero della sanità, ove verrà istituito un Albo congiunto dei professionisti che esercitano atti terapeutici inerenti il cavo orale: medici, odontoiatri ed igienisti; col fine di controllo sanitario, tutela della salute pubblica. Il suddetto elenco viene gestito da un direttore generale del Ministero, all'uopo nominato e da un rappresentante sindacale delle categorie mediche ed odontoiatriche interessate delle organizzazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale.

5. Possono chiedere apposita annotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che: a) si sono iscritti al relativo corso di laurea entro il 28 gennaio 1980; b) sono in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

6. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale

della medicina e chirurgia, privi del diploma di specializzazione, a condizione che abbiano esercitato legalmente la professione di odontoiatra per un periodo minimo di anni tre, in via transitoria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e alle condizioni elencate al comma 7, pena il decadimento del diritto, possono chiedere l'apposita annotazione di «esercita l'odontoiatria» di cui al comma 1.

7. L'annotazione di cui al comma 1, fermo restando il diritto all'esercizio professionale alle medesime condizioni dei soggetti di cui al comma 5, lettera a), è subordinata all'obbligo di frequenza di corsi di formazione specialistica in odontostomatologia, con la formazione specializzata a tempo ridotto ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, della direttiva 93/16 CEE. Detta formazione specialistica deve essere compatibile con la professione di Odontostomatologo e viene impartita, di norma, nelle regioni di appartenenza degli aventi obbligo di frequenza. Gli ordini provinciali di appartenenza dei medici chirurghi, di cui al comma 6, provvederanno a comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità, nonché della USL, i nominativi dei medici aventi obbligo di frequenza dei corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto. Tali corsi avranno una durata minima di anni uno. Al termine di tale corso verrà rilasciata una certificazione di idoneità, previa valutazione del responsabile sanitario, delle strutture competenti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno istituiti presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e tutte le strutture pubbliche finalizzate alla pratica odontostomatologica, i corsi di formazione specialistica in odontostomatologia con formazione specializzata a tempo ridotto in numero adeguato alle necessità degli aventi obbligo di frequenza».

4.7

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

*Dopo le parole «1984-85» inserire le seguenti: «1985-86».*

4.8

Co', CARCARINO

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, comunico che verrà inviato a breve alla Commissione, per l'espressione del parere, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri. Al di là della differente impostazione formale, il testo del provvedimento governativo ricalca l'articolo 4 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, salvo per ciò che concerne la materia relativa al tirocinio professionale. Infatti, nel decreto legislativo viene soppresso l'obbligo del tirocinio prima dell'esame di abilitazione alla professione odontoiatrica previsto per consentire l'accesso alla professione da

parte dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati tra il 1980 e il 1985.

Giunti a questo punto credo che ci troviamo di fronte ad una scelta: o approvare l'articolo 4 recependo il testo del decreto legislativo, oppure stralciare tale articolo in attesa dell'invio in Commissione del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ci troviamo adesso ad affrontare l'esame dell'articolo 4 che attiene la possibilità per i laureati in medicina immatricolati tra il 1980 e il 1985 di essere iscritti all'albo degli odontoiatri attraverso modalità che, rispetto a quelle previste nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, sono state modificate dall'introduzione di una norma, approvata in sede di comitato ristretto, che prevede la possibilità di accedere a tale iscrizione soltanto previo superamento di un tirocinio professionale.

Durante la suddetta discussione è stato inoltre evidenziato il problema posto dalla norma che prevede la non ripetibilità della prova, rispetto al quale le associazioni del settore hanno manifestato la loro contrarietà attraverso i loro rappresentanti intervenuti nel corso delle audizioni e mediante l'invio di numerosi *fax* pervenuti alla nostra Commissione.

Ora, uno degli aspetti che destano maggiore perplessità è quanto previsto proprio a questo proposito dal testo del decreto legislativo proposto dal Governo, ove si prevede che l'esito negativo della prova attitudinale comporti appunto la cancellazione dall'albo.

Proprio a tale riguardo ho presentato l'emendamento 4.100, sostitutivo dell'intero articolo 4, nel quale vengono sostanzialmente recepite le istanze manifestate dalla Commissione attraverso la proposta del tirocinio ospedaliero; inoltre, nella mia formulazione dell'articolo 4, al comma 2 si prevede espressamente che lo svolgimento di tale tirocinio sia disciplinato con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al comma 3 ho altresì proposto una soluzione a mio avviso legislativamente più corretta rispetto a quella avanzata nel testo governativo; infatti, in esso si prevede che: «i laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1998, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione al tirocinio di cui al comma 1, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge...».

Ritengo, pertanto, che l'emendamento 4.100 affronti il problema fornendo anche una soluzione concreta ed in linea con quanto è emerso nel corso della discussione svolta in Commissione e durante le audizioni.

Sostanzialmente per queste ragioni non condividiamo il testo del decreto legislativo che, peraltro, riprende parzialmente il testo approvato dalla Camera dei deputati riproponendo una norma – quella che prevede la non ripetibilità della prova – rispetto alla quale la Commissione ha manifestato le maggiori perplessità.

Alla luce di quanto detto non vedo perché non accettare invece quanto proposto dal relatore che con l'emendamento 4.100 ha fornito

una soluzione all'annosa questione dell'accesso alla professione da parte dei laureati in medicina e chirurgia immatricolati tra il 1980 e il 1985 e di quelli, sempre laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge 31 ottobre 1988, n. 471.

BERNASCONI. Signor Presidente, al di là del testo che è stato redatto dal comitato ristretto, gli emendamenti presentati all'articolo in esame sono molto complessi e assai diversificati, non solo per quanto concerne la loro applicazione, ma anche nello stesso impianto. Ciò evidenzia un problema di conflittualità di posizioni rispetto all'articolo 4 che non si limita solo al contrasto tra maggioranza e opposizione all'interno del Senato, ma che vede una contrapposizione tra il testo trasmesso dalla Camera e quello proposto dal Senato.

Ora, non per sottrarci al nostro dovere di legislatori, ma dal momento che il Governo si sta adoperando per risolvere queste problematiche su delega concessa espressamente dal Parlamento, mi sembrerebbe opportuno accedere alla proposta di stralcio che condivido pienamente.

CAMPUS. Signor Presidente, ovviamente debbo innanzitutto riconoscere che risulterebbe certamente più rapido e di maggior valenza dal punto di vista legislativo approvare l'articolo 4 nell'ambito di un disegno di legge di riordino globale della materia. D'altra parte non si può negare che l'iter del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri non solo è tuttora in corso, ma è ancora ad uno stadio iniziale.

Alla luce di questi fatti, credo che possiamo compiere le nostre scelte con grande serenità. Riteniamo che il Governo sia al corrente del fatto che rispetto ad ipotesi di norme assai drastiche in materia di cancellazione degli iscritti dall'albo in base alla legge n. 471 del 1988, inizialmente promosse dal direttivo nazionale dell'ordine dei medici, in realtà si è tornati indietro anche perché le suddette ipotesi erano state formulate a livello centrale e non collegiale; in seguito quindi si sono tenute alcune riunioni cui hanno partecipato tutti i presidenti provinciali dell'ordine che hanno poi portato alle nuove determinazioni.

Desidero inoltre sottolineare che la scelta che dovremmo effettuare è tra due filosofie molto differenti in quanto il testo del relatore ed alcuni emendamenti parlano espressamente di tirocinio, mentre nello schema del decreto legislativo – che è poi quello approvato dalla Camera – ci si riferisce ad una prova non ripetibile. È evidente che si tratta di cose completamente diverse.

Al riguardo, desidererei sottoporre all'attenzione dei colleghi alcuni aspetti del testo governativo che, come ho già dichiarato nel corso della discussione generale, reputo veramente offensivi. Infatti, credo che non si possa assolutamente chiedere ad un laureato in medicina di sottoporsi a delle prove attitudinali volte a valutare il possesso di una «buona conoscenza dei metodi scientifici e dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche...» per poter poi andare a svolgere una professione – quella di odontoiatra – il cui relativo corso di laurea è addirittura più

breve di un anno rispetto a quello previsto per la laurea in medicina. Ebbene, credo che almeno su questo aspetto il Governo avrebbe dovuto dare prova di buona volontà eliminando quello che considero un vero e proprio obbrobrio.

Oltre tutto, vorrei portare alla vostra riflessione il fatto che il testo dell'articolo 4 approvato dalla Camera va oltre quelli che erano i consigli della Commissione europea che non ha mai richiesto di sottoporre i medici a prove attitudinali, bensì soltanto di valutare la sussistenza dell'esercizio continuativo dell'odontoiatria, cioè tre anni di esercizio della professione. Si va invece oltre quelle richieste prevedendo una prova attitudinale a carico di persone che hanno investito la loro vita in questo mestiere che esercitano già da molti anni.

PRESIDENTE. Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT. GIANCARLO STAFFA





